Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 124

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. **20**
ARRETRATO CENTESIMI **40**

		Anno		Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		»	52	27	15

Firenze, Mercoledì 5 Maggio

		Anno		Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

Domani, 6, solennità dell'Ascensione, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il N. 5026 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Del patrimonio dello Stato e dei contratti.

Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze.

Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni immobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.

Art. 2. A cura del Ministro delle Finanze sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato a tutto dicembre 1869.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3. Tutti i contratti, dai quali deriva entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti

Art. 4. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti:

1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

Art. 5. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al numero 1;

3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Art. 7. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n° 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Art. 8. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Art. 9. Saranno comunicati al Consiglio di Stato per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8,000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.

Art. 10. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato.

Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 11. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.

Art. 12. I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Quando si tratti di oggetti che o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà unita a' documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi.

Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale.

Art. 14. Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 15. Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 16. I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'articolo 14.

TITOLO II.

Della contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 17. Alla immediata dipendenza del Ministro delle Finanze sarà una Ragioneria generale, ed una Direzione generale del Tesoro.

Art. 18. La Ragioneria generale col metodo della scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti delle pubbliche entrate, e delle spese ordinate e fatte in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi, e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.

Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degli inventari o prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi, e quelle delle corrispondenti variazioni.

Art. 19. È la Ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

È pure incaricata di preparare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi della amministrazione dello Stato.

Art. 20. Gli uffizi di Ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Art. 21. La Ragioneria generale è retta da un ragioniere generale, il quale sarà personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

La nomina dei ragionieri sarà fatta sopra proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria è addetta.

Art. 22. Il direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.

Il regolamento indicherà i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.

CAPITOLO II. — *Del bilancio e dell'anno finanziario.*

Art. 23. L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina coll'ultimo giorno di dicembre.

Art. 24. Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno.

Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.

Art. 25. Nei primi quindici giorni di marzo, il Ministro delle finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato e con altrettanti distinti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio.

Art. 26. Nei primi quindici giorni di marzo dell'anno a cui si riferisce il bilancio, il Ministro delle Finanze dovrà presentare, pure già stampato, il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun Ministero, in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese.

Insieme al bilancio definitivo di previsione dovrà essere presentata, già stampata, la situazione del Tesoro condotta al termine dell'anno finanziario scaduto alla fine dell'antecedente mese di dicembre, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno stesso.

Art. 27. Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Art. 28. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*; e le spese ordinarie in *fisse* e *variabili.*

Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa.

Art. 29. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di prima previsione e del definitivo.

Art. 30. Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno d'essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con decreto ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

Art. 31. Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Art. 32. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione: *Fondo di riserva* per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione: *Fondo per le spese impreviste.*

Per gli effetti di questa disposizione, nella legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

La prelevazione delle somme dal fondo di riserva, e la loro inscrizione ai vari capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, sarà fatta per decreti del Ministro delle Finanze, registrati alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguirà per decreti Reali promossi dal Ministro delle Finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inseriti nella Raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento alla prima sua convocazione, per essere convertiti in legge.

Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

Art. 33. Le maggiori spese, a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'articolo 31.

CAPITOLO III. — *Delle entrate dello Stato.*

Art. 34. I direttori generali del Demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Art. 35. Nei modi stabiliti dal regolamento i tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti di riscossione dovranno, nei termini e nei modi stabiliti anche dal regolamento, trasmettere alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

Art. 36. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del denaro, nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 37. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti, e dal regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente legge. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

Art. 38. Quando col denaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo dei detti mandati e buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

CAPITOLO IV. — *Delle spese dello Stato.*

Art. 39. I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Art. 40. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento, sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e ne sia fatta la giusta imputazione al relativo capitolo, che deve sempre essere indicato nel mandato.

Ogni mandato è firmato dal Ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale apporrà il *visto* al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo *visto*, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo del bilancio indicato nel mandato, e che la somma non ecceda i limiti di esso.

Il mandato col *visto* della Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere.

La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio d'ogni Ministero.

Art. 41. I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:

1° Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito per le spese di vincite al lotto;

2° Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di antipazione;

3° Per pagamento di spese fisse o d'indennità, quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento, ma dovranno giustificarsi com'è prescritto dagli articoli 38 e 49.

Art. 42. I funzionari sì civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.

Nei buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo; e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.

Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal regolamento.

Art. 43 Ogni mese i funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori, della regolarità del pagamento.

Art. 44. Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000.

Art. 45. I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire trentamila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 dell'articolo 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il modo del pagamento del debito pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero, è stabilito dal regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.

Art. 46. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o fatta ad economia, sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva, la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 44 e 45.

Art. 47. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta come è detto all'articolo 43.

Per le competenze de' corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre.

La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che vi siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verrà prescritto dal regolamento.

Art. 48. Tanto i mandati a disposizione quanto quelli d'anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'art. 40, avere la firma del Ministro o del suo delegato e quella del ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.

Anche nei mandati contemplati in quell'articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio cui questa si riferisce.

Art. 49. Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degl'impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli firmati dal direttore generale saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori.

La giustificazione dei pagamenti delle spese fisse sarà data alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

Art. 50. Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ad un capitolo già esaurito del bilancio, e

non a quello indicato nel mandato dal Ministro che lo ha emesso.

È di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 51. Sotto la più stretta responsabilità personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalità richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45.

L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sarà fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.

Art. 52. I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione, ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi dererminati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 40, 42, 43, 47 e 48 della presente legge contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati, ed alla presentazione dei conti, a cui sieno tenuti.

La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma, per la quale fu emesso il mandato.

Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro; ed ove questi creda di approvarne la emissione, darà un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale de' Ministri.

La sezione della Corte dei conti, a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sarà una sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 40 e 48 della presente legge.

Art. 53. Potranno effettuarsi dopo il 1° gennaio, anche prima dell'approvazione del bilancio definitivo dell'anno finanziario, per essere imputate ai corrispondenti capitoli non per anco definitivamente iscritti nel bilancio stesso, le spese autorizzate nel bilancio dell'anno antecedente, che vennero impegnate e non pagate prima della sua chiusura, nei limiti però soltanto della somma rimasta disponibile alla fine di dicembre, ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente legge.

I mandati che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio dell'anno finanziario saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, con imputazione come sopra ai corrispondenti capitoli del nuovo bilancio.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario susseguente, alla fine di questo secondo esercizio si intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali.

Art. 54. Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Art. 55. Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato *E*, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato *F*.

Art. 56. L'emissione dei buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.

I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato.

Ferma anche per l'emissione dei buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento.

Art. 57. Le disposizioni, che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, sono date con speciali regolamenti.

CAPITOLO. V. — *Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.*

Art. 58. Gli agenti dell'amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negl'incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.

Art. 59. Ove la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capit. III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 60. Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sarà un *controllore*, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento.

Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda.

Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla firma degli intervenuti.

Art. 61. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Art. 62. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti.

Art. 63. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 58 e 61, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè, invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.

CAPITOLO VI. — *Del rendimento di conti dell' amministrazione dello Stato.*

Art. 64. Appena terminato l'anno finanziario sarà compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del susseguente mese di luglio, il Ministro delle Finanze, per cura del ragioniere generale, dovrà aver trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto consuntivo dell'Amministrazione di tutto lo Stato.

Art. 65. Il rendiconto generale consuntivo consterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal qual conto risulti distintamente, per ogni capitolo del bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate, e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri o di impegni già assunti in relazione al bilancio.

Vi sarà unito a corredo:

1° Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;

2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno, e lo stato patrimoniale al fine di detto anno;

3° I conti speciali dell' andamento della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa, del movimento dei buoni del Tesoro, di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione od azienda, in cui sieno state interessate le Finanze del Regno.

Art. 66. La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui è detto all' articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presenterà alla Camera col progetto di legge della relativa approvazione.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 67. Le disposizioni degli articoli 24 e 53 saranno applicabili anche al conto della gestione finanziaria ed ai resti attivi e passivi dell'anno 1869, non che ai mandati emessi nell'anno stesso.

Art. 68. Finchè non saranno adempiute le formalità richieste dall'articolo 49, saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli esistenti presso le attuali agenzie del Tesoro.

Art. 69. Il rediconto generale dell'Amministrazione delle Finanze, prescritto dagli articoli 59 al 61 del Regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, per gli anni dal 1862 al 1867, dovrà essere presentato al Parlamento, già stampato, il 1° ottobre 1869.

Quello relativo all'esercizio 1868 sarà presentato nel mese di gennaio 1870.

Art. 70. Le Commissioni temporanee, istituite con la legge 14 agosto 1862, n° 800, cesseranno col 1° gennaio 1870.

I conti che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei conti del Regno con le norme delle leggi dei cessati governi.

Il presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio.

Art. 71. Con regolamento approvato con Regio decreto, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Art. 72. La presente legge andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1870.

Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della legge.

Art. 73. È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli addì 22 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il N. 5005 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle Accademie di belle arti di Firenze, Torino, Milano, Parma, Modena, Bologna, Venezia e Napoli sono instituiti corsi speciali di disegno per abilitare all'insegnamento di quella disciplina nelle scuole tecniche, normali e magistrali del Regno.

Art. 2. Sono pure instituite, nelle stesse Accademie, Commissioni esaminatrici, composte de'professori di quelle, sotto la presidenza del rispettivo direttore o presidente, coll'ufficio di verificare il valore de'titoli di coloro i quali aspirano all'insegnamento del disegno nelle scuole anzidette, e con quello di esaminare i giovani che avranno frequentato i corsi instituiti a tal uopo.

Art. 3. Le Accademie predette sono abilitate a rilasciare tanto pe'titoli, quanto per l'esame, patenti d'idoneità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il progetto in data del 1° febbraio del corrente anno, compilato dall'ufficio tecnico provinciale di Avellino per la costruzione di una strada provinciale che dalla Nazionale delle Puglie in luogo detto il Trave presso Ariano metta per Monteleone ed Accadia a Rocchetta S. Antonio;

Veduta la deliberazione di quella Deputazione provinciale in data del 1° corrente colla quale s'invoca l'approvazione del tracciamento generale della strada predetta;

Veduta la lettera sotto l'istessa data con cui la Prefettura di Avellino appoggia la domanda della Deputazione provinciale;

Veduto l'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Veduto il voto emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 aprile corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il tracciamento generale della nuova strada provinciale dalla Nazionale delle Puglie presso Ariano alla strada provinciale per Monteleone ad Accadia, giusta il disegno planimetrico annesso al progetto 1° febbraio 1869 visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Art. 2. Lo stesso Nostro Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 18 aprile 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. PASINI.

S. M. in udienza del 14, 17, 21, 28 febbraio, 7, 31 marzo e 18 aprile p. p. si è degnata concedere il Sovrano *Exequatur* ai signori:

Palombo Ernesto, console della Repubblica di San Salvador in Napoli;

Burggraff Federico, console generale di Francia in Venezia;

Campana Bartolomeo, console degli Stati Uniti di Venezuela in Venezia;

Perry Guglielmo, console generale della Gran Brettagna in Venezia;

De Balestrino cav. Carlo, console della Repubblica di Guatemala in Genova;

Amilibia Giuseppe Vittorio, viceconsole di Spagna in Napoli;

Frugoni Stefano, viceconsole della Repubblica Argentina in Sestri Levante;

Huet-Giorgio Enrico, console di Francia in Messina;

Du Tour conte Edoardo, console di Francia in Palermo;

Morello Francesco, viceconsole della Confederazione Germanica del Nord in Licata;

D'Emilio Andrea, console della Repubblica di San Marino in Napoli;

De Castelnuovo dottor Raffaele, console generale della Repubblica di San Domingo in Firenze;

Walcher di Moltheim dottor Leopoldo, console generale dell'Impero austro-ungarico in Palermo;

Wolff Augusto, console di Baviera in Napoli.

Con decreti ministeriali in data 14, 15, febbraio, 6, 22 marzo e 3 aprile p. p. venne parimenti concesso *Exequatur* ai signori:

Grimaldi Emanuele, agente consolare dell'Impero austro-ungarico in Catanzaro;

Castelin Enrico, viceconsole di Francia in Licata;

Alby Renato, viceconsole di Francia in Girgenti;

De Plaisant Francesco, agente consolare dell'Impero austro-ungarico in Carloforte;

Susini-Millelire Pietro, id. id. all'Isola della Maddalena;

Rose Federico H., viceconsole della Gran Bretagna in San Remo;

Hancy, agente viceconsole di Francia in Sassari;

Mahon de Monagan, id. id. in Bologna.

MINISTERO DI MARINA.

Notificazione.

Il 15 giugno p. v. verrà aperto in Livorno, nel locale dell'ufficio centrale scientifico della Regia marina, l'esame di concorso per l'ammissione di numero quindici allievi nella prima divisione della Regia scuola di marina (in Napoli).

L'aspirante al posto di allievo deve riunire le seguenti condizioni:

1° Avere una complessione robusta, un fisico adattato alle fatiche del mare, e non avere imperfezioni o deformità di corpo; la sordità è causa di esclusione, e così pure la miopia comprovata coll'esperimento delle lenti prescritte dai regolamenti sanitarii per coscritti, quando arrivi al grado da non permettere al candidato di leggere alla distanza di *quattro* metri caratteri alti due centimetri.

2° Avere avuto il vaiuolo naturale, o subito la vaccinazione.

3° Avere compiuto il decimoterzo anno d'età e non compiuto ancora il decimosettimo al 15 giugno p. v., epoca in cui avranno luogo gli esami.

4° Essere regnicolo, salvo quei casi speciali in cui il governo giudicasse conveniente di far eccezione pei giovani di paese estero.

5° Giustificare il modo col quale rimane assicurato a tempi debiti il pagamento della pensione.

6° Sapere l'aritmetica ragionata, l'algebra elementare, la geometria piana e solida, i principali fatti della storia antica, sacra e profana, nozioni di geografia, comporre correttamente in lingua italiana, leggere e tradurre in iscritto il francese, nozioni elementari di grammatica francese, scrivere con buona calligrafia: il tutto a tenore dei programmi stati approvati col Regio decreto 20 settembre 1868, n° 4647.

7° Essere provveduto del corredo fissato dalla tabella n° 1 annessa al citato Regio decreto.

La prima di tali condizioni sarà constatata col sottoporre l'aspirante alla visita di uno o più ufficiali sanitari della R. marina, delegati a tale effetto dal Ministero; la estensione della vista sarà esperimentata davanti la Commissione esaminatrice; la 2ª, la 3ª e la 4ª, mediante la produzione di certificati in debita forma, la 5ª verrà soddisfatta col presentare un atto di sottomissione conforme al modello annesso al R. decreto 20 settembre 1868; la 6ª mediante l'esame stabilito dal R. decreto medesimo.

Le domande per l'ammissione al suddetto esame di concorso dovranno essere fatte ricapitare al comando della prima divisione della R. scuola di marina in Napoli entro il 25 p. v. maggio; quelle posteriori a tale data saranno considerate come non avvenute.

Data a Firenze, addì 28 aprile 1869.

Il Direttore Generale del Pers. Serv. Militare

F. MARTINI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

GIUNTA ESAMINATRICE PER LA LICENZA LICEALE.

Dalla casa editrice di G. B. Paravia e Comp. fu incominciata la pubblicazione di alcuni fascicoli, così intitolati: TESTI *greci* PRESCRITTI *per gli esami verbali di licenza liceale illustrati e resi facili ai meno esperti con duplice versione, analisi grammaticale, commenti varii e cenni preliminari.* Questi fascicoli, come appare dal manifesto, comprendono brevissimi estratti dell'*Iliade*, e delle tre opere di Senofonte che sono ordinate dai programmi del 10 ottobre 1867 per le scuole liceali. Siccome le parole *Testi prescritti,* che sono nel titolo, potrebbero far credere che la Giunta Centrale esaminatrice abbia limitato i *temi* per l'esame verbale di greco ai brani contenuti in questi fascicoli, il sottoscritto sente l'obbligo di ricordare ai giovani studenti che la Giunta Centrale non ha posto ai *temi* per gli esami orali di greco, di latino e di italiano altri limiti da quelli che sono segnati dai programmi d'insegnamento, e che perciò essa è affatto estranea a questa pubblicazione.

(Sono pregati tutti i Direttori di giornali di divulgare questi chiarimenti).

Per la Giunta Esaminatrice

F. BRIOSCHI, presidente

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno

Nella tornata di ieri si prosegui ed ultimò la discussione dello schema di legge sull'ordinamento del Credito agricolo, adottandosene i rimanenti articoli nei termini del progetto ministeriale, previe alcune osservazioni del relatore, del senatore Farina e del Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Si ripigliò in seguito la discussione, da alcuni giorni interrotta, sul Codice forestale, rimasta all'articolo 46, il quale venne adottato con due aggiunte proposte dai senatori De Foresta e Vigliani, e rimandato il successivo titolo V per nuovi studi alla Commissione, dopo considerazioni in vario senso dei senatori De Vincenzi, Vigliani, Lauzi, Conforti e Farina e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri la Camera procedette alla discussione dei capitoli del Bilancio dell'entrata pel corrente esercizio e ne approvò i primi 38: ragionarono intorno ai medesimi i deputati Sormani-Moretti, Costamezzana, Fiastri, Minghetti, Villa Tommaso, Sineo, Lanza Giov., Valerio, Nicotera, Massari Stefano, Breda, Pissavini, Michelini, Maurogònato relatore, il Ministro delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Nella stessa seduta il Ministro della Marina ripresentò il progetto di legge per l'approvazione del Codice penale militare marittimo, modificato dal Senato del Regno.

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Il *Times* commenta nel modo seguente l'allusione fatta dal Bright ad un progetto di riordinamento fondiario in Irlanda e riferita nel nostro sommario della discussione del 30 aprile alla Camera dei comuni.

Sarà necessariamente lento il lavoro di ricostruzione in Irlanda, nè dobbiamo chiuder gli occhi al fatto che nell'imprendere a riparare gli errori del passato andiamo incontro ad un nuovo pericolo, quello cioè di sconvolgere gli animi e destare per avventura una temporanea agitazione, feconda di conseguenze in apparenza più terribili della fremente ma inoperosa sommissione. Incombe dunque al governo il dovere imperioso di non lasciar frantendere la politica che pensa seguire, e però noi l'eccitiamo nuovamente a parlar chiaro, esponendo senz'ambagi i propri intendimenti. Nessuna ragione che si potrà addurre compenserà i danni evidenti del mistero; anzi è più che probabile che le vaghe apprensioni di quel che possa contenere un ignoto disegno di riordinamento fondiario siano di maggiore intoppo al progetto sulla Chiesa irlandese, che non sarebbe la piena conoscenza della verità.

— Un fatto spiacevolissimo è accaduto alle Antille. L'Inghilterra è stata insultata, ed insultata in modo che siamo costretti ad adottare immediati provvedimenti onde ottenere una riparazione completa. Se non siamo male informati, il commodoro Phillimore, comandante la squadra delle Indie occidentali, ha ricevuto le istruzioni necessarie per chiedere alle autorità spagnuole dell'Avana l'immediata consegna della *Mary Lowell,* bastimento americano catturato dagli Spagnuoli nelle acque inglesi presso l'ancoraggio dell'isola Ragged. L'atto del capitano della cannoniera *Andaluza* è affatto ingiustificabile. Il contegno dal capitano generale di Cuba sembra abbia influito su questo violento modo di procedere, e l'irritazione contro gli Americani è giunta al segno che si è messo in non cale ogni principio di diritto internazionale.

Il marchese Dulce ha pubblicato un proclama nel quale dichiara di buona presa ogni cattura, anche se fatta nelle acque inglesi. Ora noi dobbiamo esigere assolutamente che venga ritirato questo ridicolo decreto, che sia sconfessata l'azione del capitano dell'*Andaluza* e che ci sia data riparazione per l'insulto sofferto.

I cannoni della *Defence*, della *Doris* e di altre navi della squadra dell'India occidentale forse invieranno messaggi che sanno di polvere ai forti dell'Avana.

È infatti evidente che per quanto irritati siano gli Spagnuoli contro gli Stati Uniti e per quanto giustificata sia la loro collera, questa loro esaltazione non iscusa tale violazione della legge internazionale e la cattura fatta nelle acque inglesi.

Dobbiamo quindi domandare la pronta consegna della *Mary Lowell* con una riparazione sufficiente per la sua cattura.

Se non si fa ragione a questa richiesta il commodoro Phillimore ragionerà con altri argomenti. Speriamo che si potrà risparmiare questa triste alternativa e che il capitano generale riconoscerà i principii della legge e della ragione. Si attendono ansiosamente le notizie dalle Indie occidentali, e saranno le benvenute se recheranno l'annuncio che non dobbiamo più udir parlare della *Mary Lowell* (*Morn. Post*)

PRUSSIA.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* conferma la notizia data dalla *Provincial Correspondenz* e dalla *National-Zeitung* intorno ai progetti di riforme interne che debbono sottomettersi all'approvazione della legislatura nel corso della prossima sessione.

Lungi dall'esser nuova la convinzione della necessità di queste riforme, soggiunge la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, essa è già da un pezzo riconosciuta nelle sfere governative, siccome risulta chiaro dalle precedenti dichiarazioni di più ministri e dalle stesse allusioni contenute nel discorso del trono. La *National-Zeitung* opina che la prossima sessione legislativa « farà epoca » negli annali del paese.

AUSTRIA.

Il ministro di giustizia Herbet ed il ministro del commercio Di Plener, intervenuti alle deliberazioni del Comitato incaricato della questione degli operai, si dichiararono favorevoli al diritto di coalizione ed all' abolizione delle maestranze.

Il Comitato decise di presentare il proprio rapporto prima che terminasse la sessione, ed al dott. Klun venne affidato l'incarico di esporre le idee del Comitato in una risoluzione colla quale si eccitasse il governo a presentare i seguenti progetti all'apertura della prossima sessione:

1° Abolizione delle maestranze;

2° Introduzione del diritto di coalizione;

3° Regolamento delle ore di lavoro nelle officine;

4° Restrizioni all'impiego delle donne e dei bambini, e

5° Nomina d'ispettori nelle medesime.

(*Neue Freie Presse*)

PORTOGALLO.

Il giorno 27 aprile a ore 4 3/4 dopo il mezzodì i membri dei Corpi colegislativi di Portogallo si sono riuniti nella sala delle sedute della Camera elettiva sotto la presidenza del conte di Lavradio, presidente della Camera ereditaria, e nominarono una Commissione incaricata di accompagnare il re e l'infante Augusto al loro arrivo.

A cinque ore il re ed il principe entrarono nella sala preceduti dalla Deputazione.

Il re prese posto sul trono e l'infante il posto di connestabile.

S. M. permise all'Assemblea di sedere e lesse poi il seguente discorso:

« Degni pari del Regno e signori deputati della nazione portoghese.

« Un incidente parlamentare accaduto lo scorso gennaio turbò l'armonia fra i poteri dello Stato e motivò un cambiamento di Ministero. Ora che mi è dato vedere raccolti attorno al mio trono i rappresentanti della nazione, mi faccio un piacere di enunziar loro la soddisfazione che provo e la fiducia che nutro nella loro efficace cooperazione, onde poter sciogliere le gravi questioni intimamente connesse all'utilità dello Stato.

« Le nostre relazioni di amicizia colle potenze estere continuano inalterate, di guisa che possiamo, scevri d'ogni preoccupazione esterna, consacrare i nostri sforzi a migliorare le condizioni del paese nei diversi rami del pubblico servizio e fortificare la indipendenza e la prosperità della nazione.

« L'ordine e la tranquillità pubblica vennero generalmente mantenuti. Un atto d'insubordinazione è tuttavia scoppiato fuori dalla capitale fra le truppe destinate alla spedizione di Zambesa. Le disposizioni adottate dal governo con prontezza hanno, senza conflitto, ridotti all'obbedienza gli ammutinati.

« Oltre alle misure decretate dai vari Ministeri in virtù della facoltà accordata dalla legge 9 settembre 1868 che vi saranno presentate, il mio governo ha creduto indispensabile decretare talune disposizioni di natura legislativa che la opinione pubblica reclamava da lungo tempo e dirette a ridurre le spese dello Stato ed a ricorrere ad operazioni finanziarie di imperiosa necessità. I decreti rispettivi verranno sottoposti al vostro esame ed al vostro apprezzamento mediante un progetto di legge affine che il governo sia dispensato dal potere straordinario che ha assunto.

« La situazione delle pubbliche finanze esige la vostra più seria e più scrupolosa attenzione. Ad onta delle importanti riduzioni decretate dal governo, la mancanza di equilibrio fra le entrate e le spese ispira la più costante premura.

« Il mio governo vi presenterà i progetti per il pagamento del debito fluttuante interno ed estero e per coprire il disavanzo dell'anno economico corrente e dell'anno venturo.

« Spero che accorderete la vostra attenzione alle proposte per l'aumento delle pubbliche entrate, procurando di perequare per quanto è possibile, l'imposta su tutti i cittadini.

« Oltre a queste gravi questioni che reclamano la più pronta soluzione, il mio governo vi presenterà delle proposte dirette ad organizzare meglio i servizi pubblici riguardo ai quali il tempo non consentì di provvedere.

« Degni pari del regno e signori deputati della nazione portoghese,

« La situazione generale dello Stato che venne presentata all'epoca fissata nell'atto addizionale alla Carta, abbisogna di importanti rettificazioni dipendenti dalle misure già adottate e dalla nuova forma che dovranno assumere gli aggravi del Tesoro.

« Queste modificazioni vi saranno presentate e da questo prospetto giudicherete quali sagrifizii debbano chiedersi alla nazione.

« Non dubito che essa si affretterà a compierli, tostochè il governo co' suoi atti le abbia dimostrato che egli ha adottata per invariabile sistema la più rigorosa economia nella ripartizione del pubblico denaro.

« Dal vostro patriottismo e dai vostri lumi mi aspetto che le gravissime difficoltà colle quali dobbiamo lottare ed i problemi che ci incombono riceveranno una soluzione soddisfacente e che sarà di nuovo dimostrato quali grandi vantaggi possano derivare dall'armonia e dalla mutua cooperazione fra il governo e la rappresentanza universale.

« La sessione è aperta. »

Dopo questa lettura, il Re ed il Principe Augusto lasciarano la sala.

Il presidente levò la seduta.

(*Jornal do Comercio*)

NOTIZIE VARIE

Regia Deputazione di storia patria in Modena: Nella seduta del giorno 20 del corrente mese di marzo il presidente cav. Carlo Malmusi lesse una sua Nota storica sull'antico pio istituto modenese del Monte di pietà. Richiamate alcune ricordanze del principio del secolo XIV sul conto di certi prestatori di denaro cui il Muratori appellava *avoltoi*, mostrò come a poco a poco si trovò costretto il comune a istituire il Monte di pietà onde infrenare la loro rapacità. Disse delle premurose pratiche del celebre cardinale Sadoleto e dei conservatori del comune per ottenerne la concessione; dei primi statuti approvati dal duca nel 1494; delle pubbliche solennità avutesi nell'inaugurazione del provvido istituto; delle generose offerte cittadine ad impinguarne il patrimonio, e della misura dell'interesse onde si prestava dapprincipio, cioè di un denaro per lira, poscia del 4 e del 5 per cento annualmente, sin presso la metà del secolo XVI. A questo istituto che stanziava in una casa de' Valentini posta nell'angolo tra il Castellaro e la contrada dello Zono, altro ne fu aggiunto nel 1555 dai conservatori del municipio in un fondaco sottoposto all'episcopio coll'appellazione di *Monte Nuovo*, serbandosi per entrambi eguali costituzioni e prammatiche, quantunque separati di amministrazione. Istituitosi poi nel sito del nuovo Monte un terzo Monte a *pegni gratuiti* per liberalità di un Pavarotti nel 1746, i due precedenti istituti si raccolsero in uno, sotto denominazione di *Monti Uniti*, nell'ampio palazzo sulla via Emilia, ove or sono i tribunali giudiziari, ed ove altra volta stettero il teatro Molza e la sala della Spelta.

Da ultimo noverò i molti privilegi che i duchi estensi accordarono a quest'istituto, il quale nel 1772 assunse il nome di *Monte Generale dei pegni*; e che nel 1807, passato con tutti gli altri pii stabilimenti sotto la dipendenza della Congregazione di carità, venne poi collocato fino dal 1817 nelle sale superiori dell'*Albergo delle Arti*, ove pur oggi si trova.

Indi il socio Luigi Lodi legge una parte di un suo lavoro intorno ai manoscritti latini che si conservano in questa Biblioteca Palatina, dedicati al duca Borso d'Este; e parla di quelli contenenti opere di Bianchelli Mengo, di Flavio Biondo, di Andrea da Messina detto *Barbaccia*, di Lodovico Argenti, di Michele Sarzanella Manfredi, di Alberto Advocati e di Gaspare Tribraco, delle satire del quale il Tiraboschi non potè avere altra contezza che una citazione del Roccocciolo. Riporta inoltre alcuni tratti, estraendoli dalle dediche e dalle prefazioni, i quali, confermando gli encomi dati a Borso da parecchi scrittori per le esimie sue virtù, sono di non poca utilità alla bibliografia in genere, nonchè alla biografia dei vari autori.

Da ultimo il sottoscritto segretario dà notizie di una Cronaca inedita di casa d'Este scritta nel secolo XVI da fra Paolo da Legnago, priore del convento de' Carmelitani di S. Paolo in Ferrara, la quale si conserva autografa in quest'Archivio che fu degli Estensi, e dopo aver toccato dell'importanza della medesima, e come venisse compilata colla scorta della Storia antica di Ferrara scritta da Pellegrino Prisciani ora in parte perduta, fermasi specialmente a parlare di un capitolo separato, che sta in fronte a detta Cronaca e che tratta dei *Ribelli di casa d'Este* dal 1261 al 1546, coi molti particolari occorsi in quaranta casi infelici che costarono la vita a più centinaia di persone, il cui nome viene sempre dall'autore palesato.

Modena, 22 marzo 1869.

Il segretario: ANTONIO CAPPELLI.

— La nostra scolaresca universitaria (scrive il *Partito Nazionale* di Bologna) volle celebrare ieri pur essa il centenario di Machiavelli e fece a tal uopo una riunione letteraria nella quale furono lette prose e poesie inerenti alla circostanza.

Merita somma lode la studiosa nostra gioventù per avere avuto un tale pensiero, giacchè il culto della memoria dei grandi uomini fu sempre nobilissimo sprone alle generazioni che li seguirono.

— Scrive l'*Avvisatore Siracusano* del 29 aprile:

Il municipio nostro ha ben compreso l'importanza della ferrovia Siracusa-Licata, e per agevolarne la costruzione ha pur esso deliberato di concorrere per lire 200 mila come Modica deliberò di contribuire per lire 47 mila.

Nè a queste sole somme riducesi la contribuzione di Siracusa e Modica; ma ad altre più importanti, essendo che dovranno poi concorrere altra volta quando chi assumerà l'obbligo della costruzione dell'anzidetta linea ferroviaria si gioverà della deliberazione del Consiglio provinciale che promise all'intraprenditore 2 milioni di lire a fondo perduto, prelevandoli dal bilancio provinciale e da quelli comunali.

Noi intanto facciamo plauso a coteste deliberazioni, in quanto che non solo siamo sempre più sicuri di vedere attuata questa strada che, avvicinando tutti i comuni, recherà grande sviluppo alla nostra agricoltura, alle nostre industrie ed al commercio; ma eziandio perchè noi daremo la grande iniziativa di attuare grandi opere pubbliche senza gravare il bilancio dello Stato, e senza sperare tutto dal Governo, lo che è un funesto errore morale, politico ed economico.

— Riferisce il *Giornale di Sicilia* del 1°:

Sappiamo ch'è già partito pei diversi circondari della nostra provincia il personale del genio militare che il ministero della guerra ha messo da qualche giorno a disposizione del generale Medici, a fin di praticare l'occorrente per la formazione dei tracciati, e dei progetti difinitivi delle strade comunali sì a lungo desiderate.

— S. M. il re di Prussia si reca anche quest'anno ai bagni d'Ems e quindi visiterà Wiesbaden e Homburg. Il principe ereditario colla principessa e tutta la loro famiglia andranno ai bagni di mare a Norderney. La principessa Alice, consorte del principe Luigi d'Assia e sorella della principessa ereditaria, è attesa in questa Corte per il 6 del mese.

(*National Zeitung*)

— Ieri l'altro (21 aprile) verso le ore 7 pom. si è rotto l'ultimo banco di ghiaccio che il giorno innanzi si era staccato dalla riva destra della Neva e che teneva impedito il fiume davanti al palazzo d'inverno di Pietroburgo. Allora il comandante della fortezza della città, seguito da una intiera flottiglia d'imbarcazioni della polizia fluviale, dal yacht club della dogana e dei battellieri, ha attraversato il fiume ed è sbarcato davanti al palazzo per annunciare ufficialmente all'Imperatore che la navigazione era aperta.

Il cannone della fortezza ha resa nota questa felice notizia alla città, ed il fiume fino allora abbandonato si è di subito coperto di una grande quantità di canotti, barche, ecc., che correvano allegramente in tutte le direzioni.

In altri tempi il comandante della fortezza soleva in questa occasione presentare all'Imperatore una coppa piena d'acqua attinta nella Neva, ed il Sovrano dopo aver bevuto il liquido restituiva al comandante la coppa piena di monete d'oro. Oggi questa strenna è surrogata da una somma fissa, aggiunta allo stipendio del comandante.

— Alla signora Maria Somerville, cui la scienza va debitrice di diverse opere pregevoli, di alcune delle quali esistono di già versioni italiane, e sovra tutto di un eccellente trattato di geografia fisica, fu testè conferita una medaglia d'onore dalla R. Società geografica inglese.

— Il signor Alessandro Stewart, il più ricco dei negozianti di New York, giunse giovanissimo agli Stati Uniti. Egli esercitò dapprima il mestiere di merciaiuolo, e colla sua regolatezza, la sua economia, il suo istinto degli affari egli si trovò ben presto padrone di una fortuna considerevole la quale andò sempre aumentando.

Il presidente Grant lo aveva scelto per ministro delle finanze; ma una difficoltà si oppose a questa scelta. Una legge del 1798 proibisce a qualunque commerciante di coprire un pubblico impiego. Il signor Stewart offerse di consacrare ad opere di carità tutto il reddito della sua casa di commercio per il tempo lungo il quale egli sarebbe rimasto in funzioni.

Egli faceva per tal modo il sacrificio di parecchi milioni. Ma il Senato avendo respinta la proposta, il signor Stewart abbandonò il palazzo della tesoreria e tornò ai propri affari.

Egli però non rinunziò al proposito di consacrare una parte della sua fortuna a pro dei poverelli. Ecco quello che immaginò:

A New York, come in tutte le grandi città, esiste un numero grande di ragazze orfane e di donne mancanti di ogni protezione, la cui esistenza è in gran pericolo. Il signor Stewart fece costruire per loro un palazzo unico al mondo. Vi consacrò tre milioni di dollari che vuol dire quindici milioni di franchi.

Il terreno scelto all'uopo è situato sul quarto viale, fra la 32ª e la 33ª contrada. L'edificio è costruito con sbarre di ferro; avrà sei piani e potrà contenere 600 stanze per altrettante ragazze e donne che vi troveranno una cucina economica, una bella biblioteca, una sala di conversazione, insomma tutto quanto può confortare la vita. Ciascuna stanza conterrà un calorifero e sarà sufficientemente ammobigliata. Un Comitato di signore sarà esclusivamente incaricato di dirigere e sorvegliare l'istituto. Nessun uomo vi sarà impiegato. Ciascuna femmina che voglia esservi ammessa dovrà presentare dei buoni certificati.

Il signor Stewart appartiene alla religione episcopale; ma egli non fa alcuna distinzione di persone dal punto di vista religioso. Il Comitato direttivo delle signore deve rappresentare le varie religioni.

In questo Istituto monumentale vi sarà una farmacia, un lavatoio, ecc. Sarà un edifizio colossale che farà passare alla posterità il nome del sig. Stewart. Egli potrà dire come il poeta: *Exegi monumentum ere perennius*.

Non contento di rivolgere il pensiero alle donne abbandonate, il signor Stewart vuole anche edificare un ricovero per i giovani. Sarà una nuova spesa di 3 milioni di dollari. L'anno venturo, il primo ospizio di cui si stanno gettando le fondamenta sarà condotto a termine e si darà mano al secondo.

Generosità simili sono veramente degne di un re. Non è che agli Stati Uniti che si vedono semplici privati sobbarcarsi a spese così enormi per un'opera pubblica.

I signori Astor padre e figlio, Stefano Girard, Pietro Cooper, Guglielmo Wassar, Giorgio Peabody hanno già stupito il vecchio mondo colle loro liberalità aprendo collegi, ospitali, palazzi pei poveri. Il signor Stewart li avrà superati tutti. Sono 30 milioni che egli spenderà in due anni nella città di New York per soccorrere ed aiutare giovani operai ed impiegati, fornendo loro gratuitamente uno splendido alloggio e mettendoli in grado di procurarsi a buon mercato gli oggetti necessari alla vita.

(*Monde*)

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso di concorso.

Presso l'Istituto professionale ed industriale e Scuola superiore di agronomia Carpi in Mantova sono vacanti pel nuovo anno scolastico 1869-1870 i seguenti posti:

Di professore di storia naturale e geografia fisica coll'annuo stipendio di ital. L. 2000;

Di professore di agronomia, id. id. L 1700.

Pel conferimento degli indicati posti è aperto pubblico concorso che si chiuderà col giorno 31 maggio prossimo venturo.

La scelta dei docenti sarà fatta specialmente in base ai titoli prodotti e sussidiariamente anche per esami.

I titoli che saranno preferiti negli aspiranti sono:

a) diploma di laurea nelle materie per le quali si concorre;

b) attestati di esercizio pratico nelle medesime;

c) opere pubblicate che si riferiscono all'insegnamento speciale tecnico cui si aspira;

d) diploma di libero docente nelle Università;

e) attestati di professori di pubblici Istituti sulla capacità dell'aspirante;

f) attestati di servizi prestati nel pubblico insegnamento;

g) diplomi accademici.

Le nomine avranno luogo nelle forme prescritte dal Consiglio provinciale nella adunanza del giorno 9 dicembre 1867.

Il Consiglio stesso si riserva la facoltà di nominare un solo professore pel detti insegnamenti, collo stipendio annuo di L. 3000; — volta che nel concorso venissero prodotti titoli e giustificazioni pien provanti la perfetta idoneità ed attitudine dell'aspirante a concentrare in sè ed a prestare utilmente gli insegnamenti in ambe le cattedre anzidette.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine suindicato al protocollo di questa Deputazione provinciale.

Sarà libero ai concorrenti di esaminare lo statuto organico dell'Istituto nella segreteria della Deputazione provinciale.

Mantova, 20 marzo 1869.

Il Prefetto
Presidente della Deputazione provinciale
G. BORGHETTI.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Premio RIBERI — 3° *Concorso*.

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in *italiano*, o *latino*, o *francese*; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franche di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

NB. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Torino, 1° agosto 1868.

Il Presidente: BONACOSSA.
Il Segretario: G. RIZZETTI.

DIARIO

Il progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra dell'Impero Austro-ungherese, per la leva militare dell'anno corrente, fissa nella cifra di 56041 uomini il contingente complessivo dell'armata di terra e di mare oltre a 5604 uomini pel contingente di riserva. Le operazioni della leva avranno principio il 1° luglio prossimo.

La Camera dei deputati del Regno ungherese nella costituzione del seggio della Presidenza elesse presidente Paolo Somssich con 246 voti; vicepresidenti Gaizago e Bitto e sei segretari appartenenti tutti, coi primi, al partito Deak. Questa votazione attribuisce al partito Deak una maggioranza sulla sinistra, d'oltre 90 voti, in tutte le questioni di diritto pubblico; mentre nelle altre questioni viene a scemare dei voti dei rappresentanti della Croazia, 65 circa, che si separano dal partito Deak.

La *Corrispondenza generale austriaca* del 1° maggio smentisce la notizia che il conte di Beust abbia fatto dichiarare al Governo di Berlino che egli fu estraneo affatto alla pubblicazione del dispaccio 20 luglio 1866. Il conte di Beust avrebbe semplicemente dichiarato in forma confidenziale al rappresentante del Governo di Berlino presso la Corte di Vienna che non ebbe cognizione di quel dispaccio se non dopo la pubblicazione fattane nella Relazione dello stato maggiore generale.

Il Ministro di Grazia e Giustizia nel Governo provvisorio della Spagna propone una nuova economia di 14 milioni (di reali) sul bilancio preventivo già ridotto; anche i Ministri della Guerra e della Marina intenderebbero scemare di 40 milioni le spese dei rispettivi dicasteri.

Ci scrivono da Caserta il 4 maggio:

L'arrivo e la visita di S. A. R. il Principe Umberto fu ieri sera festeggiata in Isola con splendida illuminazione pubblica degli opificii e dei giardini, con fuochi pirotecnici. S. A. R. partiva stamane da Isola e giungeva a Cassino alle ore 7 1/2. Alla stazione fu ricevuta dalla Rappresentanza municipale, dalla Magistratura, Guardia Nazionale, Autorità civili e militari e gran folla di popolo plaudente. Percorse le vie della città tutta pavesata a festa con bandiere ed arazzi sotto una pioggia continua di fiori e fra manifestazioni di vivissimo entusiasmo. Alle ore 10 il Principe ascese a Monte Cassino, dove fu accolto con eguali manifestazioni; ne discese alle ore 2; poco dopo ripartiva alla volta di Caserta; lungo la linea tutte le stazioni erano imbandierate, Municipii e Guardia Nazionale accorsero a festeggiarne il passaggio. A Caserta passò in rassegna la Guardia Nazionale numerosissima, salutato da applausi generali e prolungati. Alle ore 9 ebbe luogo una serenata innanzi il Palazzo Reale. Il Principe sceso in mezzo al popolo si è recato a piedi al teatro ove s'ebbe nuova e calorosa ovazione.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 4.

Chiusura della Borsa:

	3	4
Rendita francese 3 %	71 87	72 12
Id. italiana 5 %	56 92	57 32
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	490 —	492 —
Obbligazioni	233 —	233 —
Ferrovie romane	54 25	53 50
Obbligazioni	132 50	131 25
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	152 —	152 —
Obbligazioni ferr. merid.	165 —	165 —
Cambio sull'Italia	3 5/8	3 1/2
Credito mobiliare francese	257 —	261 —
Obblig. della Regia Tabacchi	428 —	435 —
Azioni id. id.	642 —	645 —

Vienna, 4.

Cambio su Londra	122 85	122 50

Londra, 4.

Consolidati inglesi	93 3/8	93 3/8

Torino, 4.

Il Principe e la Principessa di Galles sono partiti per Susa alle ore 8 1/2 di questa mattina. Il Principe di Carignano andò alla stazione a salutarli.

Roma, 3.

L'istruzione del processo degli individui compromessi nell'affare della Porta S. Paolo il 22 ottobre 1867 è terminata. Il pubblico ministero non chiede la pena di morte per alcuno dei condannati. Il tribunale politico della Sacra Consulta li giudicherà il 14 maggio a porte chiuse.

Madrid, 4.

L'*Imparcial* crede che sia prematura la notizia di una crisi ministeriale.

Berlino, 4.

Seduta della Dieta Federale. — Il ministero, in seguito ad una interpellanza, dichiarò che il Consiglio federale delibererà nella prossima seduta sul progetto relativo all'eguaglianza dei culti.

Il ministero, in seguito ad un'altra interpellanza relativa alla rottura dei negoziati pel trattato postale coll'Inghilterra, dichiarò che le trattative continuano ed espresse la speranza che tutte le difficoltà saranno vinte.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 4 maggio 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato buono ma nuvoloso in tutta la Penisola.

Il barometro è fermo, il mare è calmo, e spirano molto deboli i venti di sud-est e nord-ovest.

È segnalata una burrasca nei paraggi della Manica.

La pressione atmosferica è diminuita di 4 mm. nel golfo di Guascogna.

Continuerà il tempo variabile.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 4 maggio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 757,3	mm 756,0	mm 755,8
Termometro centigrado	18,0	22,0	15,0
Umidità relativa	65,0	50,0	65,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione	SO	SO	SO
Vento { forza	debole	debole	debole

Temperatura massima . . . . + 23,5
Temperatura minima . . . . + 13,0

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera-ballo del maestro cav. Verdi: *Don Carlos*.

TEATRO DELLE LOGGE, a ore 8 — Opera: *Chi dura vince* — Ballo: *La fornarina*.

ARENA NAZIONALE, ore 6 — La drammatica Comp. Coltellini e Vernier rappresenta: *Il supplizio di una donna*.

ARENA GOLDONI, ore 5 — La drammatica Compagnia diretta da Buonamici rappresenta: *Miss Multon*.

POLITEAMA FIORENTINO — Rappresentazione dell'equestre Compagnia diretta da Davide Guillaume.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 5 *maggio* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1869		59 50	59 45	59 67	59 62	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . »	1 aprile 1868		35 85	35 75	»	»	»	»	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 aprile 1868		»	»	79 70	79 50	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			84 60	84 50	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . . »		500	»	»	660 1/2	660 »	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 genn. 1869	500	»	»	451 1/2	451	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . »	1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	1860	»	»	»	»	»	»
Detta Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1980
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1868	420	216	214	»	»	»	»	»
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	420	178	177	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	334	330	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 aprile 1868	500	»	»	174	173	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	436	434	»	»	»
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picco . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	60 »
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 1/4
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	80
Nuovo impr. della città di Firenze in oro	1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	175
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	a vista		
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 87	25 83
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista	103 85	103 65
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 72	20 70
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 59 65 - 67 1/2 f. c. — Az. Regia Tab. 659 1/2, 660, 660 1/2 f. c. — Obbl. id. 451, 451 1/4, 451 1/2, 452 f. c.

Il *sindaco*: A. MORTERA.

Direzione compartimentale del Demanio e delle tasse sugli affari in Alessandria

Avviso d'asta per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di martedì 1° giugno, nanti la prefettura di Cuneo, ed avanti i funzionari dalla legge indicati, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione al miglior offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Nessuno potrà concorrere all'asta se non comproverà di avere depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nelle casse dei ricevitori demaniali. Tale deposito potrà anche farsi a mani di chi presiede all'asta stessa prima dell'apertura degli incanti.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del debito pubblico al corso di borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito od in titoli di nuova creazione al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento al prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti nel fondo e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 10 dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, numero 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare l'importo della tassa di cui al numero 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, num. 4520, ed il 5 per cento del prezzo d'aggiudicazione in conto delle spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salva la successiva liquidazione.

La spesa di stampa, d'affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso starà a carico dei deliberatari per le quote corrispondenti ai lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti della tabella e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane nell'ufficio della prefettura di Cuneo.

9. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico del Demanio; e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero d'impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	Descrizione dei beni — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	VALORE estimativo	DEPOSITO per cauzione delle offerte	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
841	663	Roccadebaldi e Magliano Alpi	Convitto ecclesiastico di S Francesco d'Assisi in Torino	Podere detto Carlevara composto di prati, campi, alteni, pascoli e ripe boschive, con fabbricato rurale entrostante; in mappa alli numeri 382, 403, 437, 540, 186, 258*bis*, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 270*bis*, 271, 272, 283, 291, 319, 331, 339, 357, 1525, 1541, 2911, 2987, 3028, 3045, 3098, 3105, 3106, 4168, 4161, 3097, 1324, 3109, 3284, 3029, 4169.	56 05 66	»	81733 18	8173 32	200	75

1140 Alessandria, addì 27 aprile 1869.

Il Direttore: FERRARI.

Si Vende 1147

UNA CASA in via dei Pilastri al n. 6, composta di piano terreno, primo e secondo piano.

Per le trattative dirigersi al signor Mori, via Pinti, studio Lucij, n. 19

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Angiolo Tiraforti del dì quattro maggio andante, registrata con marca annullata, il sottoscritto invita i creditori del fallimento medesimo, i titoli dei quali siano stati verificati e confermati con giuramento, ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta nella cancelleria di questo tribunale la mattina del due giugno prossimo, a ore 10 per deliberare sul concordato che sarà per proporre il fallito o su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio.

Li 4 maggio 1869.

1151 F. Nannei, vice canc

Notificazione per pubblici proclami.

Il cancelliere del tribunale civile di Arezzo; al seguito dell'autorizzazione riportata con decreto del dì 29 aprile 1869, registrato con marca da lire italiane 1 10, in conformità dell'art. 717 del Codice di procedura civile, rende noto per pubblici proclami per tutti quanti gli effetti di ragione ai signori avv. Ferdinando Brandaglia - Leopoldo Raspini - Francesco Raspini in proprio e ne' nomi - Stella Bonacchi vedova Contri o suoi eredi - Angiolo Dainelli - Ottaviano, Antonio, Marianna e Niccola Fiascaini - Cav. Giuseppe Carleschi ne' nomi - Carlo Belli o suoi eredi - Teresa Vagnoni ne' Borghini - Filippo Raguzzi - Luigi Celestini - Don Luigi Simi come rettore della chiesa di S. Niccolò di Arezzo - Giovanni Roggi - Eugenio Martini come tutore dei minori lasciati dal fu Lodovico Beliconi - Canonico don Pietro Paolo Vagnoni o suoi eredi - Giuseppe Sforzi - Cav. Pietro Mori come erede del fu don Tommaso Mori - Francesco Rossi - Caterina Merlini ne' Sbragi - Eredi dell'avv. Marco Marchetti - Elena Vignoli - Assunta Salmi vedova Cordoni - Antonia Salmi vedova Pasqui o suoi eredi - Matilde Benvenuti ne' Mancini - Mariadomenica Benvenuti vedova Duranti - Teresa Benvenuti ne' Mancini - Carlotta Boncompagni ne' Rampacci - Eredi di Luigi, Donato e Boncompagno Boncompagni - Teresa Romanelli - Luigi Prosperi - Santi e Luigi Occhini - Eredi di Giovanni Battista e Pietro Occhini - Rosa Cercignani ne' Dini - Eredi di Benedetto Cercignani - Giuseppa e Carlotta Fabbroni - Eredi di Donato Fabbroni - Dottor Sebastiano Fabbroni - Eredi di Marc'Antonio Fabbroni - Eredi di Federigo, Bernardo e Donato Vivarelli-Fabbri - Avv. Giuseppe, Gustavo ed altri Vivarelli-Fabbri - Benedetto Contri o suoi eredi - Francesco Corsi - Giovanni Guillichini - Piero e Antonio Ricci - Eredi di Domenico Ricci - Tommaso Albergotti o suoi eredi - Salvadore Turricelli - Canonico don Filippo Vagnoni o suoi eredi - Giovanni Antonio Bruschi - Antonio Gasparri - Rosa Beconi ne' Bruschi - Francesco Calanzi o suoi eredi - Antonio e Ferdinando Cerretelli - Eredi di Giovanni Cerretelli - Andrea Burburini - Francesco Testerini - Silvestro Bernardini o suoi eredi - Don Giovan Settimio Pateracchi o Petrocchi - Giovanni Chiafferini - Dott. Antonio Rubeni - Cav. Berardo Dotti o suoi eredi - Cavaliere Girolamo Bacci o suoi eredi - Luisa Cenetti - Giuseppe Baldinozzi Antonio e Carlotta Belli - Dottor Vincenzio e Luigi Capacci o loro eredi - Luigi Rossi come erede di Bartolomeo Rossi - Fulvia Orlandini vedova Peloni come erede del dottor Domenico Peloni - Mauro, Elia e Zaccaria Mori come eredi beneficiati del fu Antonio Mori - Caterina Brizzi vedova Mori come madre e legittima rappresentante di Ulderigo del fu Andrea Mori anch'esso come erede beneficiato del fu Antonio Mori - Giuseppe Cellesi - Dott. Francesco Viviani - Dott. Leonardo Romanelli - Dott. Adalindo Tanganelli; e alla Direzione demaniale in Firenze in quanto possa esser succeduta ai diversi Benefizj interessati nel giudizio di graduazione - alla comunità dell'Abbadia S. Salvadore - al Seminario vescovile Aretino - all'Arcipretura di S. Maria della Pieve in Arezzo - alla Pia Opera Cappucci - al Subeconomo dei Benefizj vacanti della Diocesi Aretina - alla comunità di Arezzo o Pio Legato Redi - alla chiesa di S. Niccolò di Arezzo - all'Opera della chiesa della SS. Annunziata di Arezzo - alla Pia Fraternita dei Laici di Arezzo - alla Prebenda canonicale Giannerini - alla Sagrestia della Cattedrale Aretina - al Benefizio di S. Apollinare in S. Agnese di Arezzo - al Conservatorio di Santa Caterina di Arezzo - al Capitolo della cattedrale di Fiesole - a Monsignor Vescovo di Fiesole, rappresentante la eredità Baldini e Conti - alla chiesa arcipretale di S. Simeone in Monterchi - alla Sagrestia della cattedrale di S. Sepolcro - all'Orfanotrofio Schianteschi di S. Sepolcro - al Capitolo della cattedrale di S. Sepolcro - alla Amministrazione delle congrue parrocchiali di S. Sepolcro - alla cappella di S. Vincenzio Danielli in Anghiari - al Capitolo della Cattedrale Aretina - al Benefizio di S Apollinare in Palchetto - ai Benefizj di S. Maria, di S. Martino, e di S. Egidio nella Cattedrale Aretina - di *S. Maria in Val di Canale - di S. Martino a Ranco - di S. Pietro e S Maria* a Cerreto - di S. Martino di Colle - di S. Stefano in Castiglioncello e di S. Ilario nella chiesa di Puglia.

Che nel giudizio di graduazione dei creditori del signor dottor Teofilo del fu cav. Neri Brandaglia di Arezzo e suoi autori fu fino dal dì trenta gennaio 1869 depositato in questa cancelleria lo stato di liquidazione redatto dal perito signor ing. Giuseppe Sandrelli nominato d'ufficio dal giudice delegato che ne ricevè il giuramento;

Che i reclami contro la liquidazione dei crediti, stata come sopra fatta dal rammentato perito, debbono proporsi al tribunale nel termine di giorni cinque dalla notificazione del presente avviso con citazione in via sommaria;

Che col decreto 29 aprile 1869 fu ordinato farsi la presente notificazione mediante pubblici proclami per via di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e di affissione dell'esemplare della Gazzetta medesima per giorni cinque alla porta esterna di questo tribunale ed alla porta della casa comunale di questa città; e

Che non impugnata la liquidazione o risolte le opposizioni saranno dal cancelliere infrascritto spedite ai creditori utilmente collocati le note di collocazione, le quali approvate e sottoscritte dal giudice delegato, e rivestite della forma stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile avranno forza di titolo esecutivo contro il compratore.

Arezzo, il 1° maggio 1869.

Paolo Sandrelli, canc.

Registrato con marca da lire 1 10, repertorio n. 564.

1133 Paolo Sandrelli, canc.

Scioglimento di Società.

Con atto del dì 16 aprile 1869, recognito Chini, e registrato a Firenze il 30 detto al n 1658, fu sciolta e risoluta la Società commerciale già esistita in questa città sotto la ditta Angiolo e Giuseppe Pegna e C., qual ditta fino dal detto giorno ha cessato di esistere; ciò si deduce a pubblica notizia ai termini di legge.

Giuseppe Pegna.
1144 A. Pegna.

1154 Editto.

Sono prevenuti i creditori del fallimento di Angiolo Pieri che nella mattina del dì 13 maggio corrente, a ore 11, d'ordine del giudice delegato al fallimento medesimo sarà continuata nella cancelleria di questo tribunale la verificazione dei titoli di credito gravanti il ridetto fallimento.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 4 maggio 1869.

1154 F. Nannei, vice canc.

Editto.

Sono prevenuti i creditori del fallimento di Remigio Batacchi che la mattina del dì 11 maggio corrente, a ore 10, d'ordine del giudice delegato alla relativa procedura, sarà continuata nella cancelleria *di questo tribunale la verificazione dei titoli di credito gravanti il ridetto fallimento.*

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 4 maggio 1869.

1153 F. Nannei, vice canc.

Editto.

Al seguito dell'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento della ditta Buzzichini e Settimelli del dì 4 maggio andante, registrata con marca annullata, il sottoscritto invita i creditori del fallimento medesimo, i titoli dei quali siano stati verificati e confermati con giuramento, ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta nella cancelleria di questo tribunale la mattina del 2 giugno prossimo, a ore 12 meridiane, per deliberare sul concordato che sarà per proporre il fallito, o su quant'altro ai termini di legge.

Dalla cancelleria del tribunale civile di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 4 maggio 1869.

1152 F. Nannei, vice canc.

Revoca di mandato.

Per ogni conseguente effetto di legge si rende noto che Alfonso Saltet, con atto per brevetto 17 aprile 1869, n. 2049, a rogito dottor Rinaldo Dell'Oro, notaio di Milano, registrato il 22 stesso mese al vol. 49, fogl. 49, n. 1932 Atti Pubblici, colla tassa di lire 3 30, ha revocato il mandato fatto con brevetto 9 settembre 1856, rogato dottor Carlo Gariboldi, notaio di Milano, nel proprio padre signor Victor Saltet, divenuto per malattia incapace di adempiere al mandato stesso. 1124

SOCIETÀ ANONIMA DELLE CAPANNE VECCHIE E POGGIO BINDO

Il sottoscritto invita i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo la mattina di mercoledì 16 giugno prossimo, alle ore dieci precise, nell'uffizio della Società, Borgo degli Albizi, n. 26, p. p.

I signori azionisti potranno depositare i loro titoli tre giorni innanzi l'adunanza, e così a tutto il 12 giugno prossimo, presso i signori Schmitz e Turri cassieri della Società, via del Proconsolo, n. 10, dai quali ritireranno le corrispondenti carte di ammissione.

Firenze, 23 aprile 1869.

1037 *Il Gerente*: OTTO PAOLO WITAL.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER LA Regìa cointeressata dei Tabacchi

In ordine all'annunzio del 25 marzo 1869, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altri giornali del Regno, il cambio dei certificati provvisori delle obbligazioni emesse dalla Società suddetta in titoli definitivi, avrà luogo dal 10 al 25 maggio corrente.

Si ricorda perciò ai portatori dei certificati medesimi che essi dovranno per ottenerne il cambio in titoli definitivi presentare nella respettiva località prescelta, dal 10 al 25 maggio corrente, i loro certificati allo stabilimento ivi incaricato di tale operazione.

Quei certificati che non fossero stati contraddistinti per mancanza di dichiarazione fatta nei modi e tempi indicati nel sopracitato annunzio, dovranno pel cambio indirizzarsi pure dal 10 al 25 maggio corrente direttamente alla Società in Firenze, in via S Egidio, n. 24.

Firenze, li 4 maggio 1869. 1155

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER LA Regìa cointeressata dei Tabacchi

Con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* in data 31 ottobre 1868, numero 298, fu reso di pubblica ragione come il Consiglio di amministrazione della Società Anonima Italiana per la Regìa cointeressata dei tabacchi aveva delegato in via provvisoria la rappresentanza della Società ad un Comitato composto dei signori amministratori

Comm. D. BALDUINO — Cav. G. NENCINI — March. L. STROZZI-ALAMANNI

e che la firma di due fra i componenti il Comitato suddetto costituiva pure in via provvisoria la firma sociale.

A sempre meglio assicurare l'ordinario disbrigo degli affari il Consiglio di amministrazione suddetto nella seduta del 28 corrente ha nominato i signori amministratori

BENSO comm GIULIO duca di Verdura — RIDOLFI march. LUIGI — VEGNI cav. prof. ANGELO

a membri supplenti del Comitato medesimo, determinando che la firma di due fra i componenti effettivi e supplenti del Comitato costituisca sempre in via provvisoria la firma sociale. 1131

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO.

I signori possessori di azioni sono prevenuti che il Consiglio d'amministrazione ha fissato in franchi trentatrè per azione la cifra del dividendo per l'esercizio 1868.

Un primo acconto di franchi venti essendo stato distribuito in novembre passato, il saldo del dividendo, ossia franchi tredici per azione, sarà pagato a *partire dal 1° maggio in effettivo:*

A Torino, presso la Cassa dell'esercizio (stazione di Porta Nuova); a Milano, presso il signor C F. Brot banchiere (via del Giardino); a Firenze, presso il signor O. Landau (piazza Madonna Aldobrandini); e nelle stazioni seguenti:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Casale, Chiavari, Chivasso, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova (P. P.), Ivrea, Lodi, Mantova, Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Vercelli, Verona (P. V.), Vicenza, Voghera, Voltri. 1146

Comune del Galluzzo

Rimasta vacante una delle condotte medico-chirurgiche di questo comune con residenza nella terra dell'Impruneta, e dovendosi provvedere alla nomina di nuovo titolare, resta assegnato a chiunque voglia concorrervi il tempo e termine di giorni venti a contare da oggi, e così a tutto il 24 maggio corrente, ad aver fatto pervenire a questo uffizio la relativa istanza in carta bollata ed affrancata, corredata dei diplomi di abilitazione e di ogni altro documento o titolo sia creduto più utile nell'interesse de' postulanti.

A detta condotta è annesso l'onorario di lire annue 1800, e gli oneri che vi sono inerenti resultano dal relativo quaderno approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 10 gennaio 1868, ostensibile in quest'ufizio a chiunque voglia prenderne cognizione.

Dall'uffizio comunale del Galluzzo, li 4 maggio 1869.

1142 *Il Sindaco*: D. GIULIO FERI.

SOCIETÀ PROMOTRICE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE (approvata con R. decreto 11 aprile 1869)

Sede in Torino, piazza Castello, n. 25, palazzo delle Finanze, p. 2°.

È convocata in Torino nella sede della Società l'assemblea generale dei soci per il giorno 19 corrente maggio, alle ore 2 pomeridiane.

L'ordine del giorno è visibile alla sede della Società.

I soci riceveranno a domicilio il biglietto *personale* d'ingresso.

Torino, 3 maggio 1869.

1145 *LA COMMISSIONE PROVVISORIA.*

SOCIETÀ ANONIMA PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER LE CLASSI OPERAIE

A tenore dell'art. 136 del Codice di commercio e della deliberazione presa dal Comitato promotore il dì 27 aprile anno corrente, sono convocati in adunanza generale tutti i soci nella Banca dell'Associazione Commerciale posta in Firenze in via del Corso, n 2, primo piano, per il giorno 20 maggio prossimo, a mezzogiorno preciso, per udire la relazione sullo stato della Società, e riconoscere ed approvare il versamento delle quote sociali.

Firenze, 3 maggio 1869. 1143

ELENCO

di Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, dalle tariffe ed istruzioni vigenti, vendibili dalla Tipografia Eredi Botta — Firenze, via del Castellaccio.

(NB. *Il prezzo è ragguagliato per ogni cento fogli.*)

N.	Descrizione	Prezzo
1.	Verbale di querela o denunzia orale - foglio intero	L. 2 80
	Detto mezzo foglio	1 40
2.	Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta - m. f.	1 40
3.	Verbale di desistenza da querela - m. f.	1 40
4.	Verbale di visita di ferito con esposizione o relazione di perizia - f. i.	2 80
5.	Verbale di giudizio definitivo di perito - m. f.	1 40
6.	Verbale di visita e descriz., ricognizione e perizia di cadavere - f. i.	5 80
7.	Verbale di visita e descrizione di località - f. i.	2 80
8.	Verbale di visita domiciliare e perquisizione - f. i.	2 80
	Detto m. f.	1 40
9.	Verbale di perizia - m. f.	1 40
10.	Verbale di presentazione di perizia - m. f.	1 40
11.	Decreto di citazione di testimone avanti il giudice istruttore - m. f.	1 40
12.	Esame di testimoni senza giuramento - f. i.	L. 2 80
	Detto m. f.	1 40
12*bis*	Id. di testimoni senza giuramento per le preture - f. i.	2 80
	Detto m. f.	1 40
13.	Esame di testimoni con giuramento - f. i.	2 80
	Detto m. f.	1 40
14.	Mandato di comparizione - m. f.	1 40
15.	Mandato di cattura - m. f.	1 40
16.	Interrogatorio dell'imputato - f. i.	2 80
	Detto m. f.	1 40
17.	Verbale di ricognizione dell'imputato - m. f.	1 40
18.	Verbale di confronto dell'imputato - f. i.	2 80
	Detto m. f.	1 40
19.	Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza - m. f.	1 40
20.	Tassa per un testimone che si è trasferito a più di 2 chilom e 1/2 dal luogo di sua residenza - m. f.	1 40
21.	Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato o di una levatrice - m. f.	1 40
22.	Tassa per i periti od interpreti - m. f.	1 40
23.	Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere - m. f.	1 40
24.	Tassa per una traduzione in iscritto - m. f.	1 40
25.	Tassa per la custodia dei sigilli od animali - m. f.	1 40
26.	Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione - m. f.	1 40
27.	Tassa per trasferta giudiziaria - m. f.	1 40
28.	Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili - f. i.	2 80
29.	Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (art. 131 regol. Gen. giud., articoli 160, 161, 162 e 166 Tar. Pen.)	15 »
30.	Estratto del Registro Generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale	5 »
31.	Ordinanze per le Camere di consiglio - m. f.	1 40
32.	Avviso di pagamento - m. f.	1 40
33.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M e decreto di citazione in affari avanti il tribunale correzionale	2 90
34.	Elenco di tutti gli atti del procedimento e nota dei corpi di reato	1 40
35.	Atto di citazione della parte lesa avanti il tribunale	1 40
36.	Atto di citazione di testimoni avanti il tribunale	1 40
37.	Ordinanza di citazione avanti il pretore	1 40
38.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il pretore	2 90
39.	Atto di citazione dei testimoni avanti il pretore	1 40
40.	Atto di citazione di parte lesa avanti il pretore	1 40
41.	Cedola di citazione di testimoni fiscali avanti il pretore	» 90
42.	Avviso di comparizione a forma dell'art. 25 dell'istruzione, tariffa penale, modello A	1 40
43.	Verbale di ammonizione	1 40
44.	Decreto e verbale di ammonizione di ozioso	1 40
45.	Avviso di delitti o trasgressioni al procuratore del Re a forma dell'articolo 77, Cod. proc. penale	1 40
46.	Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e contravvenzionali registrati negli ultimi 8 giorni, art. 452, Cod. proc. pen.	4 80
47.	Interrogatorio dell'imputato (Corti d'assisie)	2 80
48.	Cedola di citazione di testimone (Corti d'assisie)	2 80
49.	Avviso ai giurati (art. 111 dell'ord. giud. e 354 del regol. giud.)	1 40
50.	Ordinanza di comunicazione di nota dei giurati	1 40
51.	Note dei giurati	1 40
52.	Schede pei giurati	» 60
53.	Dichiarazione dei giurì	3 50
54.	Mandato di pagamento per le spese di trasferta e per indennità ai giurati	1 40
55.	Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assisie	3 50
56.	Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (modello B, art. 209 e seguenti tariffa penale, articoli 43 e 44 ist. relative)	7 50
57.	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità - Mod. C, articolo 253 tariffa penale, art. 60 istruz. relat.	15 »
58.	Nota d'iscrizione ipotecaria - Modello D, art. 266 tariffa pen. articolo 61 istr. rel.	5 »
59.	Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale, mod. E, art. 231 tariffa penale, art. 70 istr. relat.	10 »
60.	Distinta dei versamenti - Modello F, art. 70, istruz. tariffa penale.	2 »
61.	Stato degli individui contro dei quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario - Mod. G, articoli 579, 580 e 581 Cod. proced. pen e 82 e 144 delle istruz. per l'esecuzione della tariffa penale.	5 »
62.	Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie - Mod. H, articoli 83, 89 e 104 istr. per l'esecuz. della tar. pen.	6 »
63.	Stato degli articoli riscossi o rinviati - Mod. I, art. 88 delle istruzioni per l'esecuzione della tariffa penale	2 »
64.	Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese - Modello L, art. 22 per l'esecuzione della tariffa penale	10 »

Dirigere le domande accompagnate dal relativo vaglia postale alla Tip. EREDI BOTTA.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA